**Comune di**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Provincia di***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Protocollo n.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Data**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Al Procuratore della Repubblica***

***presso il Tribunale per i Minorenni***

***di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**OGGETTO: Richiesta di formazione atto di nascita a seguito di adozione**

*(****nome e cognome del minore****)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Con la presente segnalo alla S.V. la necessità di provvedere alla formazione dell'atto di nascita del minore *(nome e cognome)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per il quale è stato emessa da Codesto Tribunale per i Minorenni la sentenza di adozione n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, passata in giudicato e trascritta al n.\_\_\_\_\_\_\_ della Parte II, Serie B, dei Registri di Nascita, anno 20\_\_\_\_.

Considerato che l'atto di nascita del minore risulta indisponibile nello Stato di origine del minore, ovvero (*nome dello Stato*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e che tale atto deve essere registrato in Italia per regolarizzare la posizione di stato civile del minore, si allega alla presente la richiesta di formazione dell'atto di nascita medesimo in base alle risultanze dei documenti prodotti e si richiede il suo intervento ai sensi [dell'art. 95 del D.P.R. n. 396/2000.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-11-03;396~art95!vig=)

**L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

-----------------------

Nel caso in cui il provvedimento adottivo riguarda un minore nato all'estero, è necessario che si provveda alla trascrizione del suo atto di nascita e all'apposizione della relativa annotazione. Questo è necessario sia nel caso dell'adozione cosiddetta "legittimante", che in quella "in casi speciali", in quanto, in entrambi i casi, avremo l'acquisto della cittadinanza italiana.

Può capitare che il minore provenga da un Paese che non ha formato l'atto di nascita o che, pur avendolo formato, per motivi eccezionali (ad esempio una guerra) non sia in grado di rilasciarne copia. In questi casi è necessario che sia emesso un decreto di formazione dell'atto di nascita da parte del Tribunale competente.

L'Ufficiale di Stato Civile segnala al Procuratore della Repubblica la situazione di carenza di documentazione idonea alla trascrizione per stimolare il suo intervento, ai sensi [dell'art. 95 del D.P.R. n. 396/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-11-03;396~art95!vig=) ai fini dell'emissione del decreto per la formazione dell'atto di nascita.